



29 maggio 2013

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE, COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO E MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO METROPOLITANO.

Relazione

Il comma 155 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) sospende fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 sulla *spending review*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha istituito le città metropolitane. Con la presente proposta si elimina la sospensione e si riavvia il percorso di istituzione della città metropolitana. Si prevedono alcune modifiche atte a consentire la ripresa del percorso.

Si stabilisce inoltre che l'indizione delle elezioni per il consiglio metropolitano secondo le modalità stabilite dalla presente legge deve avvenire in una data ricompresa nelle tre domeniche precedenti al 1 gennaio 2014.

Si modifica la disposizione contenuta nell'articolo 18 relativa alle modalità per l'articolazione del comune capoluogo, prevedendo che è la singola proposta oggetto di referendum e non lo statuto. Ciò appare più ragionevole riguardando un aspetto specifico e non l'intero statuto, anche al fine di non interferire con la fase di avvio di adozione dello statuto. Si prevede l'istituzione della conferenza metropolitana composta dai sindaci dell'area. Si apportano alcune necessarie modifiche conseguenti alla fase di sospensione introdotta successivamente dalla legge di stabilità, sospensione che viene eliminata, correzioni conseguenti anche al venir meno della fase di predisposizione dello statuto provvisorio.

Il 1 gennaio 2014 verranno soppresse le province indicate dalla legge e verranno istituite le città metropolitane. Mancando lo statuto deliberato dalla Conferenza, si applica a tutte le città metropolitane ciò che è previsto dal quarto periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 18 della medesima legge, e cioè che il sindaco metropolitano sarà di diritto il sindaco del comune capoluogo fino all'adozione dello statuto.

Per l'istituzione delle città metropolitane è necessario procedere all'elezione del consiglio metropolitano il quale è attualmente composto da un numero di consiglieri compreso tra i 16 e i 10 a seconda dell'entità della popolazione residente (16 nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti, 12 nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti, 10 nelle altre). I consiglieri sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio formato dai medesimi.

Entro sei mesi dalla sua prima convocazione, effettuata dal sindaco metropolitano al massimo quindici giorni dopo la proclamazione dei consiglieri, il consiglio metropolitano, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta, deve adottare lo statuto della città metropolitana a maggioranza assoluta.

Lo statuto può confermare che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, può prevedere che il sindaco è eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia oppure, nel caso in cui lo statuto contenga la proposta di scomposizione del comune capoluogo, che il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto insieme al consiglio metropolitano secondo il sistema previsto per il presidente e il consiglio provinciale alla data di entrata in vigore del decreto n. 95 del 2012 sulla *spending review*.

Le norme in vigore sulle città metropolitane rinviano alle modalità di elezione del consiglio e del presidente della provincia. Ma nel suo discorso di insediamento del 29 aprile 2013 il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha affermato: "Bisogna riordinare i livelli amministrativi e abolire le province".

Si rende pertanto necessario, nelle more della predisposizione del nuovo quadro legislativo relativo alle province anche in relazione alla mancata conversione del decreto legge n. 188 del 2012 relativo alla rideterminazione delle circoscrizioni provinciali, l'approvazione di una specifica proposta di legge sulla composizione del consiglio metropolitano e sulle modalità di elezione del sindaco metropolitano e del consiglio, in modo da rendere possibile l'istituzione delle città metropolitane dal 1 gennaio 2014.

A differenza delle norme attualmente in vigore, si prevede che il sindaco metropolitano, se non è di diritto il sindaco del comune capoluogo o non è eletto a suffragio universale e diretto, deve essere eletto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte.

La proposta di legge introduce cambiamenti anche in alcune delle disposizioni in vigore relative alle città metropolitane, e in modo particolare quella concernente la composizione del consiglio metropolitano ampliandone il numero dei componenti.

L'articolo 1 elimina la sospensione introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 e precisa che la previsione della scadenza naturale degli organi della provincia non si applica alle province di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 95.

L'articolo 2 apporta alcune necessarie correzioni all'articolo 18 ed in particolare: allinea i tempi di istituzione delle Città metropolitane, corregge la norma relativa alle modalità per l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, ridisciplina composizione e compiti della conferenza metropolitana. Si apportano alcune modifiche necessarie in seguito alla fase di sospensione e al venir meno della fase di eventuale predisposizione dello statuto provvisorio.

Gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità di elezione del consiglio metropolitano nei diversi casi previsti rispettivamente dall'articolo 18, comma 4, lettere a) e b) del decreto legge n. 95 del 2012. In particolare, sono delineate due ipotesi di elezione del consiglio metropolitano, a seconda che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo o sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia.

L'articolo 5 contiene le modalità di determinazione dei collegi e le modalità attuative per l'elezione dei sindaci e dei consigli metropolitani, attraverso l'adozione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6 disciplina la ricognizione del patrimonio e delle risorse delle Province soppresse.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono eliminate le seguenti parole:

“Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135”

2. All'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole “alla naturale scadenza dei mandati” sono aggiunte le seguenti parole:

“ad eccezione delle Province di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135”

Articolo 2

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in materia di città metropolitane)

1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse con contestuale istituzione delle Città metropolitane il 1 gennaio 2014. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n.42, e successive modificazioni. L'indizione della data delle elezioni per il consiglio metropolitano deve essere fissata tre domeniche prima della data del 1 gennaio 2014.”

2. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

“Il consiglio del comune capoluogo di regione può deliberare, secondo la maggioranza qualificata di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, un'articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. Sulla delibera del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini del comune capoluogo da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, il consiglio metropolitano può prevedere e regolare nello statuto della città metropolitana la nuova articolazione del comune capoluogo ed entro i successivi novanta giorni la regione con propria legge provvede alla revisione delle circoscrizioni territoriali. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione”.

3. All'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, al comma 3, primo periodo, dopo le parole “può nominare” sono aggiunte le seguenti parole: “anche tra i consiglieri

4. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 al fine di esaminare e discutere gli effetti e le opportunità, per i comuni, relativi all'istituzione della città metropolitana.”

5. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “Fino all'approvazione dello statuto, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Qualora lo statuto disponga diversamente, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), l'elezione del sindaco avverrà alla data di cessazione del mandato. Sino alla data di entrata in vigore dello statuto, le competenze di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate dal consiglio metropolitano e quelle di cui agli articoli 48 e 50 dal sindaco metropolitano.”.

6. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, eliminare il comma 3 quater.

7. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: “Fermo restando che trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:”

8. All'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, la lettera b) del comma 4 è sostituita con la seguente:

<< b) sia eletto dai sindaci e (dai consiglieri comunali) dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana secondo le modalità stabilite dalla legge;>>.

9. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo».

10. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, il comma 5 è sostituito con il seguente:

<<5. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.>>.

11. All'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, il comma 6 è sostituito con il seguente:

<<6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:

a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci (e i consiglieri comunali) dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite dalla legge;

b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n.122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6 bis. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), e nel caso di cessazione del mandato o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

6 ter. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al comma 4, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla legge della regione di cui al comma 2-bis>>.

12. All'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, al comma 7, dopo alla lettera b) aggiungere il seguente n.5):

“5) coordinamento dei servizi di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive”.

13. All'articolo 18 del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

c) «b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. “

14.All'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni per la sua adozione, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario *ad acta* con il compito di adottare uno statuto il quale, in ordine alle modalità di elezione del sindaco metropolitano, conterrà l'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 4 del presente articolo. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario *ad acta* resta in vigore sino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano>>.

15.All'articolo 18 del citato decreto-legge n.95 del 2012, il comma 10 è sostituito con il seguente:

<<10. Nei casi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana>>".

Articolo 3

(Modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui alla lettera a), comma 4, dell'articolo 18 del già citato decreto- legge 6 luglio 2012, n.95)

1. Nel caso di cui alla lettera *a)*, comma 4, dell'articolo 18 del già citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il consiglio metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del sindaco metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri metropolitani e' effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo.

3. Con la lista di candidati di ciascun gruppo deve essere anche presentato il programma amministrativo.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Compite le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

8. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Articolo 4

(Modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui alla lettera b), comma 4, dell'articolo 18 del già citato decreto- legge 6 luglio 2012, n.95)

1. Nel caso di cui alla lettera *b*), comma 4, dell'articolo 18 del già citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il consiglio metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del sindaco metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri metropolitani e' effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Articolo 5

(Determinazione dei collegi e modalità attuative)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge/decreto sentita la Conferenza Stato Città e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.

Articolo 6

(Ricognizione patrimonio e risorse delle Province soppresse)

1. “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge/decreto le Province di cui al comma 1 dell'articolo 18 del già citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione. Le informazioni sono trasmesse alla Prefettura della provincia in cui ha sede la Città metropolitana e al Ministero degli affari regionali e delle autonomie. “